

Informativa per la clientela di studio

N. 83 del 23.05.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Approvazione del bilancio entro il 28 giugno

*Almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal codice civile, il consiglio di amministrazione/amministratore unico della società deve convocare obbligatoriamente l'assemblea "di bilancio" per l'approvazione dello stesso. In particolare, il termine di approvazione può essere **differito da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al ricorrere di determinate condizioni**.*

Quindi qualora l'assemblea non abbia approvato il bilancio entro il 29 aprile scorso, al verificarsi di determinati presupposti, è possibile rimediare mediante una convocazione dell'assemblea dei soci da effettuare entro il prossimo 28 giugno.

Funzione del bilancio

Il bilancio d'esercizio è il documento che consente, principalmente ai soci e ai terzi, cioè **clienti, fornitori, banche, dipendenti, Amministrazione finanziaria, eccetera** - i cosiddetti *stakeholders* - di ottenere informazioni riguardanti la società nella quale essi hanno un interesse economico, diretto o indiretto, vale a dire in termini d'investimento eseguito, o di credito, concesso o atteso. Altri soggetti potrebbero esservi interessati, ad esempio perché stanno valutando se acquisire delle partecipazioni, sul mercato direttamente piuttosto che sottoscrivendo un aumento di capitale.

Per queste ragioni che tale documento, ha, tra le molte, le seguenti funzioni:

- 1.** di dover rappresentare in modo fedele la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2. di fare in modo che queste informazioni siano messe a disposizione del pubblico degli interessati **in un ragionevole termine temporale**, necessariamente successivo alla chiusura dell'esercizio (***dovere questo più propriamente riconducibile agli organi sociali, in primis gli amministratori***).

I termini

Il Legislatore, come regola generale, richiede che il bilancio sia presentato ai soci **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, di modo che la sua messa a disposizione ai terzi, quando approvato, e ciò mediante il deposito al Registro delle imprese, avvenga entro 30 giorni da tale data.

Solo al verificarsi di casi sostanzialmente eccezionali più correttamente in presenza delle particolari esigenze previste dal comma 2, art. 2364, Codice civile è consentito di concludere l'intera procedura in un arco temporale maggiore, che presuppone la presentazione del bilancio ai soci entro il maggior termine di **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al Registro delle imprese e, così, in circa 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Più precisamente secondo quanto previsto dal codice civile **lo statuto può prevedere un maggiore termine, non superiore a 180 giorni** nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

Ragioni che giustificano il rinvio

Le "esigenze" che determinano il rinvio dell'approvazione del bilancio devono essere **connesse con la struttura e l'oggetto della società**.

Così, ad esempio, potrebbe rappresentare motivo di rinvio:

- l'esistenza di sedi operative distaccate, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati;
- la partecipazione della società a operazioni di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, conferimento, ecc.);
- l'esistenza di patrimoni separati;

- la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) da parte del committente;
- il cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- nel settore dell'agricoltura quando le società di modeste dimensioni conferiscono la propria produzione a una cooperativa o a un consorzio che ha il compito di concentrare alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione. La partecipazione a un consorzio o a una cooperativa può fare scaturire degli elementi reddituali (ristorni o costi per contributi alla gestione) i quali sono determinabili solo dopo che il consorzio o la cooperativa abbiano approvato il loro bilancio;
- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS);
- dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Iter di approvazione

Per l'approvazione del bilancio è comunque necessario che:

- gli amministratori comunichino il bilancio al collegio sindacale (se presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- nei 15 giorni antecedenti l'assemblea il bilancio, corredato delle eventuali Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, venga depositato presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione.

Alla luce dei passaggi necessari per l'approvazione del bilancio sopraesposti l'iter da seguire per potersi avvalere del maggiore termine che consente la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro il 28 giugno consiste in:

- redazione del verbale di differimento dei termini di approvazione del bilancio (entro il **30/03**). Tale delibera non è espressamente richiesta, ma comunque è opportuno che venga presa entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato all'incaricato del controllo contabile;
- entro il **29/5** predisposizione del progetto di bilancio e dell'eventuale relazione di gestione e trasmissione al Collegio sindacale (ove esistente);

- entro il **12 giugno** deposito presso la sede sociale del bilancio unitamente alla relazione di gestione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, ove previsto. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci per i 15 giorni precedenti la sua approvazione;
- a questo punto gli amministratori devono procedere alla convocazione dell'assemblea, che deve essere effettuata **per le SRL almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea** e per le Spa almeno 15 giorni prima;
- entro il **28 giugno** l'assemblea deve riunirsi per l'approvazione del bilancio.

Si fa presente che:

- ✓ la data del **28 giugno** si riferisce sempre al giorno di prima convocazione, sicché è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato in seguito se l'assemblea si costituisce in seconda convocazione;
- ✓ per le SRL che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della **consultazione scritta** (o del consenso scritto), il termine è relativo alla data entro cui, in base alle modalità statutarie, la consultazione deve essere avviata (invio ai soci del documento di cui si chiede l'approvazione).

Indicazioni in nota integrativa

Infine si ricorda che le ragioni del rinvio devono essere segnalate dagli amministratori:

- nella Relazione sulla gestione;
- ovvero, nel caso in cui venga redatto il bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa.

La **mancata motivazione** del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni **non invalida la delibera** di approvazione del bilancio, ma determina la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍